



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

**GARA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDO QUADRO  
PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA  
PER APAM ESERCIZIO SPA (CIG 9778760807)**

**CAPITOLATO D’ONERI**

(norme che regolano gli impegni contrattuali)

**ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO**

La presente procedura di gara ha per oggetto l’affidamento triennale della fornitura, in forma frazionata, di articoli di cancelleria, destinato agli uffici presenti nelle sedi aziendali di Apam Esercizio Spa

L’importo presunto dell’appalto è desunto dalla contabilizzazione dei consumi medi degli anni precedenti, ma potrà subire, nel corso del periodo contrattuale, variazioni in aumento o diminuzione in funzione delle esigenze di Apam Esercizio Spa.

Gli articoli verranno ordinati, di volta in volta da APAM, a seconda delle esigenze specifiche e pertanto non è possibile definire anticipatamente i quantitativi numerici e gli importi economici connessi che si renderà necessario ordinare, siano essi per categoria o tipologia di prodotto.

In caso di consumi inferiori a quelli previsti, APAM non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento. Pertanto ove non si verificassero esigenze di acquisizione di articoli di cancelleria oggetto della presente procedura o di tutto il quantitativo presunto, durante il periodo di validità contrattuale, l’appaltatore non potrà far valere alcun diritto sulla mancata fornitura.

In caso di richieste di fornitura, per alcune tipologie di articoli, di una quantità maggiore rispetto a quella presunta indicata negli atti di gara, l’appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa al riguardo e, nel caso in cui il fornitore non possa evadere la richiesta d’ordine dovrà proporre un’alternativa, senza maggiori oneri, che Apam si riserva di accettare.

**ART. 2 SPECIFICHE TECNICHE**

Il materiale oggetto della fornitura triennale è costituito dai prodotti indicati nella “Tabella articoli” (Allegato 3.A) al Bando e Disciplinare, per i quali la Stazione Appaltante ha specificato le caratteristiche tecniche e funzionali, nonché le caratteristiche minime in termini di materiali, dimensioni e confezioni.

L’operatore economico concorrente dovrà fornire prodotti equivalenti alle tipologie e alle caratteristiche tecniche richieste (quali modello, colore, dimensione). Si precisa che, per alcuni articoli, APAM ha espressamente indicato marca e modello richiesti, che non potranno essere modificati dal concorrente, ma dovranno tassativamente corrispondere al prodotto offerto.

Apam potrà richiedere la fornitura di tipologie di articoli non indicati in tabella, per le quali l’operatore economico Aggiudicatario proporrà apposita quotazione, su richiesta della Stazione Appaltante.

**ART. 3 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI**

L’Accordo Quadro avrà durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà stipulare i Contratti Attuativi annuali relativamente alle forniture ricomprese nell’ambito di applicazione dello stesso Accordo.

L’affidamento dei singoli Contratti Attuativi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto l’Accordo Quadro è concluso con un solo operatore economico.

Fermo restando quanto disposto dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, Apam si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula dell’Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l’Accordo Quadro per ulteriori 12 (dodici) mesi, dandone comunicazione al Fornitore prima della scadenza dell’Accordo Quadro.

E’, inoltre, consentita una proroga tecnica dell’Accordo Quadro, limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura di gara per un nuovo appalto e comunque per il tempo necessario a tale formalizzazione, per un massimo di 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni commerciali dell’Accordo Quadro originario, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs 50/2016.

L’Accordo Quadro e i contratti attuativi da esso derivanti dovranno ritenersi terminati anche prima della scadenza naturale nell’ipotesi di totale esaurimento dell’importo a disposizione.

E’ in ogni caso escluso il rinnovo tacito dell’Accordo Quadro, che cesserà, in difetto di comunicazione di rinnovo o proroga, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.

**ART. 4 AMMONTARE DELL’APPALTO**

L’importo complessivo triennale stimato dell’appalto, comprese le opzioni di rinnovo e proroga tecnica, è pari ad € 22.500,00 (euro ventiduemilacinquecento/00) + Iva, di cui:

- € 15.000,00 (euro quindicimila/00) + Iva a base d’asta, per la fornitura triennale di articoli di cancelleria per Apam Esercizio Spa, comprensivo di imballaggio, trasporto e facchinaggio, garanzia e di tutti gli oneri necessari all’espletamento della fornitura;

- € 5.000,00 (euro cinquemila/00) + Iva per l'eventuale rinnovo dell'affidamento per ulteriori 12 (dodici) mesi;
- € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) + Iva per l'eventuale proroga tecnica della fornitura per un massimo di 6 (sei) mesi.

La spesa presunta per il periodo di validità dell'Accordo Quadro è da considerarsi indicativa in quanto trattasi di Commessa a Quantità Indeterminata.

Trattandosi di mera fornitura, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08; di conseguenza i costi della sicurezza sono pari a zero.

## **ART. 5 MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

### **5.1. Ordine di fornitura (acquisto)**

La fornitura avverrà in forma frazionata in base alle esigenze di Apam.

Successivamente alla stipula di ogni Contratto Attuativo annuale, Apam trasmetterà singoli ordini per l'approvvigionamento degli articoli di cancelleria a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC dall'appaltatore.

### **5.2. Modalità di esecuzione degli acquisti e relative condizioni di resa**

Le forniture oggetto del presente Capitolato prevedono la consegna degli articoli di cancelleria da effettuarsi in forma frazionata in porto franco presso il "Locale Fotocopiatrici" della palazzina Direzione Apam in via Dei Toscani n. 3/c a Mantova, nelle giornate feriali, orario di apertura 8,30 - 12,30 / 14,30 - 16,00, con l'utilizzo di un automezzo di portata inferiore a 35 quintali (max 2 assi) e di idonea attrezzatura per lo scarico e il facchinaggio, inteso come spallettizzazione e posizionamento delle scatole presso la sede indicata.

I termini di consegna sono stabiliti in massimo 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di trasmissione dell'ordine (sabato e festivi esclusi).

### **5.3. Modalità di evasione dell'ordine e gestione variazione articoli**

L'ordine trasmesso da APAM si intende automaticamente accettato dalla ditta fornitrice.

Per ogni ordine, l'Appaltatore dovrà comunicare al responsabile di APAM, entro 24 ore dal ricevimento, l'eventuale indisponibilità, presso le proprie strutture della quantità del prodotto richiesto.

In particolare, qualora non fosse possibile fornire la quantità ordinata o rispettare i termini per la consegna, il Fornitore dovrà proporre una diversa quantità e nuovi termini per la consegna, che APAM si riserva la facoltà di accettare e, in caso negativo, potrà procedere all'acquisto del prodotto dal fornitore che segue nella graduatoria, rivalendosi sull'Aggiudicatario per la differenza di costo eventualmente risultante.

Nel caso in cui il Produttore del prodotto apporti una variazione tecnica di catalogo che comporti una variazione di articolo, l'Aggiudicatario è tenuto a darne comunicazione immediata, allegando scheda tecnica aggiornata e a fornire, alle medesime condizioni commerciali, il nuovo articolo secondo gli aggiornamenti previsti.

## **ART. 6 IMBALLAGGIO**

L'imballaggio della merce è compreso nel prezzo offerto e dovrà essere realizzato in maniera idonea, in modo da garantire la merce da deterioramento durante il trasporto, con materiale non nocivo e rispondente alle norme vigenti.

L'imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV Rifiuti del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche.

Le parti in plastica utilizzate per l'imballaggio primario devono essere marcate in conformità delle Direttive n.94/62/CE del 20/12/1994 e n. 2018/852 UE del 30/05/2018 adottate dal Parlamento Europeo e del Consiglio, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1. Qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto da materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichette e dichiarazioni ambientali Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)».

Inoltre l'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

Ove necessario, i prodotti dovranno essere consegnati su basi idonee ad agevolarne lo scarico e la movimentazione.

La merce deteriorata per negligente od insufficiente imballaggio potrà essere, a discrezione di APAM, rifiutata a tutto danno del Fornitore.

## **ART. 7 ACCETTAZIONE DELLA MERCE**

Il Fornitore dovrà indicare nel documento di trasporto il numero dell'ordine di acquisto della Committente.

Il materiale consegnato sarà sottoposto a "collaudo di accettazione" da parte dell'Ufficio Acquisti, mediante un'attività di verifica tecnico-amministrativa con lo scopo di accertare e certificare che la fornitura sia stata eseguita secondo le previsioni contrattuali ed in conformità alle specifiche tecniche di fornitura, con particolare riferimento alle modalità e ai termini prescritti all'ART. 5 del presente Capitolato.

Apam Esercizio Spa, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà accettare la merce o rifiutarla, in caso risulti difettosa o in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni tecniche.

La merce deteriorata per negligente od insufficiente imballaggio potrà essere, a discrezione di APAM, rifiutata a tutto danno del Fornitore.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di ritirare per la sostituzione, a propria cura e spese, i prodotti non accettati entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data della relativa comunicazione da parte di Apam Esercizio Spa, da cui risulti l'avvenuto rifiuto. Decorso tale termine, Apam avrà la facoltà di spedire le merci all'indirizzo dell'Aggiudicatario, a spese di quest'ultimo.

Agli effetti del collaudo qualitativo, l'accettazione della merce senza riserve con la firma apposta per ricevuta da parte dei riceventi al momento della consegna, non esonera l'Aggiudicatario dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere nel momento dell'immissione al consumo dei prodotti.

#### **ART. 8 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ**

Si intendono non conformi gli articoli di cancelleria rotti, difettosi, usurati, incompleti, consegnati con imballaggio non integro e nel complesso non rispondenti alle caratteristiche richieste.

Il materiale non conforme dovrà essere sostituito a cura e spese del Fornitore ed il termine della consegna rimarrà aperto fino alla data di consegna della merce conforme, cioè la prima consegna di materiale non conforme non sarà considerata valida ai fini del conteggio dei termini di consegna.

In ogni caso la sostituzione del materiale non conforme dovrà avvenire sempre e comunque entro i termini di consegna stabiliti nel Contratto Attuativo.

Il Fornitore si obbliga a fornire la quantità di materiali esattamente indicata negli ordini. In caso di eccedenze, Apam segnalerà tipologia e quantità dei materiali eventualmente consegnati in eccedenza rispetto a quanto richiesto. Il Fornitore si obbliga, entro 15 giorni lavorativi dalla segnalazione, a ritirare le eccedenze e ad emettere relativa nota di credito, ove necessaria.

Apam è sollevata da ogni responsabilità di custodia e non risponde degli eventuali danni che possano subire i materiali inviati in eccesso.

#### **ART. 9 GARANZIE**

L'operatore economico Aggiudicatario deve garantire i prodotti oggetto dell'appalto da inconvenienti e/o malfunzionamenti non attribuibili a causa di forza maggiore, da vizi di costruzione/produzione e da difetti dei materiali impiegati, per almeno 12 mesi dalla data di consegna presso la sede Apam, fatti salvi gli articoli rientranti nella fattispecie di "beni di consumo" (es. scotch, penne, block-notes, gomme, ...)

Il Fornitore è pertanto obbligato a sostituire, a proprie spese, i prodotti difettosi o non conformi, entro 15 giorni dalla data della comunicazione di APAM con la quale si segnalano i difetti o non conformità riscontrate.

#### **ART. 10 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, AMBIENTE ED IGIENE DEL LAVORO**

Per quanto concerne gli obblighi in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro ed osservanza delle leggi e delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro nelle parti coerenti con le attività affidate, si rimanda all'Allegato B "Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto", che forma parte integrante al presente Capitolato d'Oneri.

#### **ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia, pari al 10% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto in caso di possesso delle certificazioni indicate all'art. 93 comma 7 D. Lgs. 50/2016 smi, rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e UNI EN ISO/ICE 17000, di cui il Fornitore dovrà allegare copia con autocertificazione di conformità all'originale.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 del Codice Civile;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- il mancato pagamento dei premi/commissioni non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

Alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, in cui il firmatario emittente della cauzione definitiva dichiara di essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicurazione in merito alla cauzione stessa.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

#### **ART. 12 PREZZI CONTRATTUALI**

I prezzi unitari offerti, indicati nella tabella dell'offerta economica, comprensivi di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento della fornitura, si intendono fissati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza e saranno considerati, fissi, invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità di cui l'Appaltatore stesso non abbia tenuto presente, **per i primi 12 mesi** di vigenza dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere ulteriori sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.

Apam potrà richiedere singole quotazioni per la fornitura di articoli di cancelleria non compresi nell'offerta economica, per i quali l'Appaltatore proporrà apposita quotazione che dovrà essere sempre comprensiva del costo di imballaggio, trasporto, facchinaggio e garanzia.

#### **ART. 13 REVISIONE PREZZI NETTI**

Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 106 co. 1 lett. a), del Codice dei Contratti, e art. 29 del D.L. 4/2022 sono stabilite le seguenti modalità di revisione dei prezzi.

A decorrere dalla seconda annualità rispetto alla data di sottoscrizione del contratto, il corrispettivo contrattuale relativo ai prezzi unitari netti di cui alla Tabella A dell'offerta economica potrà essere oggetto di revisione sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) pubblicato dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, considerando la variazione dell'indice del mese in cui è stato dato avvio al contratto, ed il corrispondente ultimo indice pubblicato al momento della presentazione della richiesta di revisione del prezzo.

La richiesta di revisione prezzi dovrà essere formulata dall'appaltatore mediante nota motivata, nella quale dovrà essere riportata l'attività istruttoria già svolta. Successivamente, il RUP ed il DEC condurranno specifica istruttoria per valutare le motivazioni della richiesta e la documentazione prodotta a sostegno con riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti, e con riguardo all'interesse pubblico al contenimento della spesa.

Fatta salva la discrezionalità della decisione, il provvedimento assunto a conclusione dell'istruttoria sarà comunicato entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di revisione.

Il nuovo prezzo così determinato sarà applicato sugli ordini successivi all'accoglimento della revisione.

La revisione può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

In ogni caso, la revisione sarà consentita solo qualora l'aumento produca una variazione del valore della fornitura in oggetto tale da determinare un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 10% rispetto a quello accordato in sede di sottoscrizione, tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale.

#### **ART. 14 FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO**

Il Fornitore emetterà fatture ELETTRONICHE mensili posticipate, riepilogative del materiale consegnato nel periodo di riferimento.

Le fatture, da inoltrare esclusivamente al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>), utilizzando l'indirizzo PEC dedicato [apamfepa@legalmail.it](mailto:apamfepa@legalmail.it), dovranno essere in regime **Split Payment**, con l'indicazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72".

È inoltre richiesto di trasmettere ad [apam@apam.it](mailto:apam@apam.it) una copia di cortesia in formato PDF.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario a 60gg dal ricevimento della fattura, previo accertamento da parte di Apam della regolarità e correttezza della fornitura e purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.

#### **ART. 15 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Rimane in carico del Fornitore comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti certificati entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare in tali conti.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all'Ordine di Acquisto (Contratto Attuativo).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il Codice Identificativo Gara (CIG).

#### **ART. 16 PENALI**

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge per le infrazioni e per le mancanze a quanto previsto dal presente Capitolato e dell'Accordo Quadro che verrà formalizzato tra le parti, che comportino il risarcimento dei danni ulteriori, sono previste le penalità di seguito indicate:

##### **16.1 Penalità per ritardata consegna**

In caso di ritardo rispetto ai termini di consegna, ritiro e sostituzione, Apam applicherà una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1% (uno per cento) del valore della merce consegnata, ritirata o sostituita in ritardo.

La penale si innalza al 3% (tre per cento) in misura giornaliera a partire dal decimo giorno lavorativo di ritardo fino ad un massimo di 20 giorni.

##### **16.2 Penali per mancata consegna**

Decorsi 20 giorni di ritardo, la merce non consegnata rientra nella fattispecie della "mancata consegna" e Apam avrà la facoltà di annullare le righe d'ordine non evase e provvedere all'acquisto presso un altro operatore economico, addebitando all'appaltatore i maggiori costi documentabili derivanti dall'acquisto dell'articolo presso terzi, oltre alle sopradette penali.

##### **16.3 Penali per non conformità della merce consegnata**

Nel caso di contestazioni inerenti articoli difettosi o ritenuti non conformi, Apam applicherà una penale del 5% (cinqueper cento) dell'importo dei articoli non conformi.

Il Fornitore è tenuto alla sostituzione della merce.

##### **16.4 Penali per altre violazioni contrattuali**

Per ogni altra violazione contrattuale, verrà applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni violazione rilevata.

Qualora la somma delle penali maturate raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, APAM si riserva la facoltà di rescindere l'Accordo Quadro, salvo il risarcimento del danno ulteriore conseguente all'aggiudicazione alla

società immediatamente seguente nella classifica delle offerte pervenute.

L'applicazione delle penali e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti da Apam verranno effettuati mediante emissione di fattura il cui importo verrà compensato con le somme dovute allo stesso per precedenti forniture o per quelle in corso, trattenuta che l'affidatario autorizza fin da ora, con la sottoscrizione del presente Capitolato. Nell'ipotesi in cui il fornitore sia inadempiente o non sia disponibile adeguata capienza rispetto all'ammontare dell'Accordo Quadro, Apam ha la facoltà di escutere la cauzione definitiva prestata per l'ammontare delle somme dovute.

Nel caso di osservazioni e/o contestazioni da parte del Fornitore in ordine all'applicazione delle penali come sopra determinate, questi avrà l'onere di richiedere, formalmente a mezzo PEC, un incontro per la discussione della contestazione.

#### **ART. 17 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E/O DEI CONTRATTI ATTUATIVI**

L'Accordo Quadro e i singoli Contratti Attuativi saranno risolti di diritto con tutte le conseguenze previste dalla legge, nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 e smi.

Apam risolverà il contratto, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso, prima di procedere alla risoluzione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) provvederà alla contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.

Nel caso il RUP valuti negativamente le controdeduzioni dell'appaltatore ovvero quest'ultimo ometta di presentarle, la stazione appaltante dichiarerà risolto l'Accordo Quadro.

Apam avrà la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, mediante Pec senza necessità di ulteriori adempimenti, ai sensi del capoverso precedente nei casi di seguito indicati:

- a. gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali,
- b. persistenti ritardi nelle consegne,
- c. persistenti esiti negativi dei "collaudi di accettazione", per accertata scadente qualità degli articoli forniti,
- d. inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti,
- e. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali,
- f. rallentamento delle prestazioni contrattuali, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione e il completamento delle prestazioni contrattuali nei termini previsti dal contratto,
- g. non rispondenza delle prestazioni contrattuali alle specifiche del Capitolato,
- h. ogni altra causa prevista dal presente Capitolato e dagli altri documenti di gara,
- i. ogni altra causa prevista dal codice dei contratti (Dlgs 50/2016 e smi).

Il contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali la cessione della ditta, la cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, nonché per la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione,
- b. inadempimento accertato alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale,
- c. mancato rispetto degli adempimenti in materia di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla legge 136/2010 e smi,
- d. contestazione e applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore dell'Accordo Quadro,
- e. variazione, durante il periodo contrattuale, dei prezzi offerti in sede di gara, salvo quanto previsto all'art.12 del presente Capitolato;
- f. gravi violazioni di legge,
- g. in caso di perdita, in capo alla stazione appaltante, della gestione del servizio di trasporto pubblico locale.

Al verificarsi dei suddetti casi, la Stazione Appaltante potrà risolvere l'Accordo Quadro e quindi affidare la fornitura a un terzo soggetto a spese dell'Appaltatore, rimanendo impregiudicato ogni altro diritto, ivi compreso quello di agire per il risarcimento dei danni.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per sua colpa, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento solamente delle prestazioni regolarmente eseguite, ai prezzi contrattuali, e sarà tenuto a risarcire i danni derivanti dall'inadempimento, tra cui il rimborso dei maggiori costi, derivanti alla Stazione Appaltante dalla stipula di un nuovo Accordo Quadro o comunque dalla necessità di procurarsi in altro modo le forniture.

In caso di scioglimento anticipato del contratto da parte dell'Appaltatore, fuori dai casi normativamente previsti, Apam si riserva di richiedere il risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti e subendi.

#### **ART. 18 RECESSO**

La stazione appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, con un preavviso di 20 (venti) giorni, decorsi i quali prende in consegna le forniture ed effettua la verifica della regolarità delle stesse.

Nel caso di recesso, la stazione appaltante provvederà al pagamento delle sole prestazioni già eseguite.

L'appaltatore rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.

#### **ART. 19 CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CREDITO**

A norma di quanto stabilito all'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Accordo Quadro non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto.

La cessione del credito dell'appaltatore, di cui all'art. 1260 cc e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 20 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO – PATTO DI INTEGRITÀ**

L'operatore economico dovrà dichiarare di:

- prendere atto e di accettare i contenuti del vigente aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito [www.apam.it](http://www.apam.it) – sezione "Società Trasparente" di Apam Esercizio Spa,
- obbligarsi a rispettare il Modello Organizzativo societario, ed in generale le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. ("D.Lgs. 231/2001"), di non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso decreto, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti che siano astrattamente idonei a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D. Lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto;
- promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili, e di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- prendere atto e accettare il contenuto del Patto di integrità, in allegato;
- prendere atto e accettare il contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, allegata al Disciplinare di gara. Il trattamento dei dati verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

Qualora l'operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui al precedente capoverso, la Stazione Appaltante avrà il diritto di revocare l'eventuale aggiudicazione e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 21 CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE**

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso dell'Accordo Quadro non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.

Per qualsiasi controversia connessa all'Accordo Quadro qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

#### **ART. 22 ONERI E SPESE**

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti alla stipula dell'Accordo Quadro di cui al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

#### **ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.**

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel 0376/2301, [www.apam.it](http://www.apam.it), [apam@apam.it](mailto:apam@apam.it).

Allegati:

- B. Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto

| Rev. | Data       | Ragione della emissione | Redatto                | Controllato DEC          | Visto RUP                |
|------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 00   | 21/04/2023 | Prima emissione         | Ufficio Acquisti<br>MS | Dott.ssa Antonella Leoni | Dott. Alberto Spaggiari  |
|      |            |                         |                        | <i>Documento firmato</i> | <i>Documento firmato</i> |